



REGIONE PUGLIA

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI COLLEGI GESTITI
DALL'AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA PUGLIA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 80 del 07/11/2024)

SOMMARIO

Articolo 1 Disposizioni generali	3
Articolo 2 Natura e tipologia dei servizi	3
Articolo 3 Assegnazione del posto alloggio	4
Articolo 4 - Tipologie abitative.....	4
Articolo 5 - Deposito cauzionale e risarcimento danni.....	4
Articolo 6 - Consegna del posto letto (Check-in)	6
Articolo 7 - Restituzione del posto letto (check-out).....	7
Articolo 8 - Cambio di posto letto	7
Articolo 9 - Trasferimenti d'ufficio	8
Articolo 10 - Partecipazione a programmi di mobilità internazionale.....	8
Art. 11 - Permanenza nelle strutture abitative.....	8
Art. 12 – Divieto di cessione del posto letto	9
Art. 13 - Norme di comportamento ed obblighi degli studenti alloggiati.....	9
Articolo 14 - Riunioni e feste.....	13
Articolo 15 - Visite	13
Articolo 16 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate	14
Articolo 17 - Uso degli spazi comuni	15
Articolo 18 - Servizi.....	15
Articolo 19 - Controlli ed ispezioni	16
Articolo 20 - Rappresentanza.....	16
Articolo 21 - Responsabilità	16
Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari	17
Articolo 23 - Coperture assicurative	18
Articolo 24 - Decadenza dal beneficio.....	18
Articolo 25 - Informativa sulla privacy degli ospiti.....	19
Articolo 26 - Disposizioni finali	19

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Puglia (di seguito ADISU Puglia) in applicazione e secondo il combinato disposto degli artt. 3, c. 1, lett. b) e 22 della legge regionale della Puglia n. 18 del 27 Giugno 2007, provvede alla gestione ed al funzionamento del servizio abitativo presso le residenze universitarie dell’A.Di.S.U. Puglia, ovvero presso altre strutture di cui quest’ultima dovesse avere disponibilità.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’utilizzo del servizio abitativo e definisce gli obblighi e i diritti degli assegnatari di posto alloggio.
3. Per “posto alloggio” si intende il posto letto assegnato nonché gli ambiti accessori, quali le camere e le altre aree con funzioni residenziali, di servizio culturale, didattico, ricreativo e di supporto, come individuate dal Decreto Ministeriale 28 novembre 2016, n. 936.
4. Per “assegnatario” si intende il soggetto cui è legittimamente attribuito il posto alloggio.
5. I dati personali acquisiti nell’ambito delle procedure di gestione del servizio abitativo sono trattati secondo il dettato di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679.

Articolo 2 - Natura e tipologia dei servizi

1. Al fine di agevolare la realizzazione del percorso formativo proposto ed organizzato dagli Atenei, dagli Istituti di grado universitario e degli ITS presenti nella Regione Puglia (di seguito Atenei) e al contempo di contribuire all’inserimento degli universitari nel tessuto sociale della regione, l’ADISU per mezzo dei servizi abitativi mette a disposizione degli studenti ‘fuori sede’ e della comunità accademica, le Residenze universitarie di propria gestione.
2. Il servizio abitativo (gratuito o a pagamento) è rivolto agli studenti fuori sede, iscritti agli Atenei e agli ITS Pugliesi, individuati dal bando di concorso annuale che ne dispone, unitamente al presente regolamento:
 1. le modalità di accesso;
 2. i titoli e le autorizzazioni;
 3. i periodi di utilizzo e la permanenza.

Detti studenti, a seguito della richiesta del servizio abitativo nella domanda di partecipazione al bando benefici e servizi per l’a.a. di riferimento, se idonei in base al bando di concorso annuale, acquisiscono il diritto ad usufruirne per i periodi indicati nei termini, alle condizioni e nei limiti posti dal medesimo bando. Le assegnazioni degli aventi diritto al servizio abitativo gratuito verranno soddisfatte fino a copertura della disponibilità. Eventuali posti letto non assegnati per esaurimento delle domande degli idonei al bando di concorso annuale, sono messi a disposizione degli studenti ovvero degli altri soggetti legittimati come posti letto a pagamento residui o come servizio di foresteria, secondo disponibilità.

Articolo 3 - Assegnazione del posto alloggio

1. L' ADISU Puglia garantisce il servizio abitativo nelle proprie strutture residenziali, ovvero presso altre strutture di cui quest'ultima dovesse avere disponibilità, secondo le disposizioni del relativo Bando di Concorso, nonché nel rispetto del presente e di ogni altro Regolamento applicabile in quanto compatibili con le formule residenziali adottate.

2. Le modalità e i requisiti di accesso al servizio abitativo gratuito sono indicate sul bando di concorso annuale per borse di studio e benefici. Le richieste vengono inviate con l'istanza digitale disponibile sul portale studenti ADISU PUGLIA. Nel bando annuale è altresì stabilita la durata dell'assegnazione del posto alloggio e le modalità di espletamento del Concorso per l'ammissione alle Residenze.

3. L'assegnazione del posto alloggio viene resa nota con la pubblicazione della relativa graduatoria sul portale internet istituzionale raggiungibile all'indirizzo www.adisupuglia.it; tale pubblicazione assume valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

4. L'accesso alle Residenze universitarie è riservato agli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Concorso borse di studio riferito all'anno accademico in corso e che abbiano ottemperato agli incumbenti preliminari stabiliti nel medesimo bando, ovvero che siano chiamati a seguito di scorrimento di graduatoria per disponibilità di posti liberi e sempre che abbiano ottemperato ai suddetti incumbenti preliminari. È consentita, altresì, l'assegnazione dell'alloggio agli studenti accreditati dalle Università come partecipanti ai progetti Erasmus o ad essi assimilabili.

5. Il rapporto di ospitalità sorge al momento dell'assegnazione dell'alloggio da parte dell'ADISU Puglia, che viene formalizzata attraverso un verbale di consegna firmato dalle parti interessate, ovvero, per conto dell'ADISU Puglia, dal direttore della struttura residenziale presso cui viene destinato lo studente assegnatario.

6. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al comma precedente, l'assegnatario assume l'obbligo della corretta conduzione dell'alloggio assegnato e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. Si impegna altresì a rispettare le norme del presente regolamento (con tutte le modifiche e le disposizioni aggiuntive che venissero apportate successivamente alla sua approvazione) e del regolamento condominiale eventualmente in uso presso la struttura residenziale in cui si trova l'alloggio, nonché di ogni altro regolamento applicabile.

Articolo 4 - Tipologie abitative

1. La tipologia delle Residenze è diversificata con l'offerta di camere attrezzate anche per studenti diversamente abili.

2. Per l'ubicazione delle residenze, le caratteristiche, il numero di posti letto ed altri elementi salienti consultare il sito internet: www.adisupuglia.it, nella sezione "Sedi territoriali, Alloggi", ovvero altra pagina web successivamente dedicata a tale scopo.

Articolo 5 - Deposito cauzionale e risarcimento danni

1. Gli studenti fruitori dei servizi abitativi sono tenuti, prima della presa di possesso del posto letto ed entro i termini di cui al Bando Concorso borse di studio riferito all'anno accademico in corso, al

versamento di un deposito cauzionale infruttifero il cui importo è stabilito annualmente nella misura di cui al suddetto Bando Concorso.

2. L'ADISU Puglia avrà il diritto di trattenere, in tutto o in parte, detto importo a titolo di refusione dei danni arrecati dallo studente assegnatario a beni, strutture ed arredi presenti nelle Residenze ovvero presso i locali di cui l'Agenzia abbia acquisito, a qualsiasi titolo, la disponibilità, salvo in ogni caso il diritto in capo a quest'ultima di agire nei confronti dell'assegnatario per il risarcimento del maggior nocumento subito.

3. Accertata l'entità del danno e le relative responsabilità, salva l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari e previa contestazione scritta allo studente interessato, verrà detratto dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, qualora il medesimo non sia anticipatamente corrisposto e fatto salvo, comunque, il risarcimento delle maggiori somme dovute. Qualora la contestazione scritta non possa essere redatta e consegnata alla presenza dell'assegnatario responsabile, la stessa potrà essere validamente recapitata allo stesso, e dovrà intendersi del tutto valida ed efficace, anche previo invio all'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo studente nella domanda on-line.

4. Nell'impossibilità di imputare responsabilità individuali, ciascuno studente è responsabile in solido, con gli altri assegnatari della camera o dell'appartamento. Lo studente è, inoltre, responsabile in solido, con tutti gli assegnatari della Residenza, dei danni, ammanchi ed atti vandalici agli arredi, attrezzature e strutture, verificatisi negli spazi e servizi comuni. L'importo relativo ai danni, nel caso in cui non venga corrisposto direttamente, sarà ripartito in parti uguali tra gli assegnatari di camere o appartamenti in Residenza e trattenuto dal deposito cauzionale o recuperato con le modalità sopraindicate.

5. Lo studente è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma 3. La mancata osservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del presente regolamento.

6. Su istanza dello studente interessato, l'Agenzia procede al rimborso della cauzione depositata, ovvero alla parte residua a seguito di eventuali addebiti ai sensi del presente articolo, mediante provvedimento da adottare entro il termine di 90 giorni dalla data di uscita definitiva dalla Residenza così come attestata dal Direttore responsabile della stessa. La restituzione del deposito cauzionale è comunque subordinata all'inesistenza di danni o guasti arrecati a beni, strutture ed arredi, nonché di addebito degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente si sia reso personalmente e/o solidalmente responsabile.

7. Qualora destinato a strutture residenziali convenzionate, lo studente assegnatario dovrà attenersi alla disciplina di cui al presente regolamento, nonché, ove compatibili, come quelle di cui al regolamento vigente presso la struttura di destinazione. In caso di assegnazione a strutture residenziali alternative (quali alberghi, case vacanze, appartamenti, ecc.), la disciplina di cui al presente regolamento deve intendersi applicabile nei limiti della sua coerenza e conciliabilità con la formula abitativa adottata.

Articolo 6 - Consegna del posto letto (Check-in)

1. Al check-in e alla consegna della chiave della camera si provvede direttamente presso la Residenza, con le seguenti modalità:

a) lo studente si presenta presso la portineria della Residenza assegnata, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, verificata l'identità dell'assegnatario, indica la camera assegnata, consegna allo studente il 'verbale di check-in' ed il modulo 'consistenza della camera' contenente, in dettaglio, l'elenco dei beni mobili presenti ed il relativo stato di conservazione;

c) lo studente verifica la corrispondenza tra quanto realmente in dotazione e quanto indicato nel modulo 'consistenza della camera' e provvede quindi ad annotare eventuali mancanze, danni o difetti riscontrati su:

1. stato generale della camera;
2. condizioni del mobilio;
3. numeri di inventario dei beni mobili non corrispondenti;

d) a seguito delle verifiche effettuate, lo studente sottoscrive per accettazione, congiuntamente con il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, il modulo 'consistenza della camera', il 'verbale di check-in' e dichiara di conoscere le disposizioni del presente Regolamento che si impegna a rispettare;

e) il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, provvede alla registrazione (check-in), alla consegna della chiave della stanza e ad informare ADISU, tramite procedura telematica sull'apposita piattaforma informatica, dell'avvenuta consegna dell'alloggio.

2. La mancata sottoscrizione del 'verbale di check-in', del modulo 'consistenza della camera' e di rispetto del Regolamento, non consente l'assegnazione del posto letto.

3. Con la sottoscrizione del verbale l'ospite assume l'obbligo del corretto utilizzo dell'alloggio assegnato e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso dei beni. Si impegna altresì a rispettare le norme del presente regolamento, con tutte le modifiche e le disposizioni aggiuntive che venissero successivamente approvate.

4. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non segnalati, salvo il deterioramento o il consumo risultanti dal normale utilizzo dei beni.

6. In caso di danni o ammanchi, lo studente dovrà risarcire l'Agenzia con le modalità di cui al precedente art.5.

7. Ogniqualvolta lo studente si allontani dalla Residenza avrà l'obbligo di provvedere alla consegna delle chiavi della camera al personale di portineria.

8. Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità competente, consegnandone copia alla Direzione della Residenza, che provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite.

Articolo 7 - Restituzione del posto letto (check-out)

1. Al termine del periodo di assegnazione del posto letto lo studente alloggiato è tenuto a:

a) concordare con il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato della camera e del patrimonio mobiliare in dotazione, con almeno dieci giorni di preavviso;

b) verificare, in contraddittorio con il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, il verbale di consistenza della camera. In caso in cui lo studente non sia più presente o si rifiuti di effettuare tale verifica, questa verrà eseguita dal Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, in presenza di personale autorizzato. Il riscontro di eventuali danni o ammanchi verrà comunicato all'Agenzia per l'adozione dei relativi provvedimenti;

c) firmare, congiuntamente con il Direttore Responsabile della residenza, ovvero un suo incaricato, il verbale di check-out;

d) lasciare la camera pulita e priva di ogni oggetto personale entro le ore 12.00 del giorno stesso.

2. Tutti gli oggetti abbandonati dallo studente all'interno della camera verranno smaltiti.

3. I costi di eventuali pulizie straordinarie, rese necessarie al fine di ripristinare la pulizia e il giusto decoro della camera, sono addebitate allo studente in base alle disposizioni di cui al precedente art. 5.

Articolo 8 - Cambio di posto letto

1. Lo studente che chiede un cambio di posto letto in una nuova camera della Residenza dove è già alloggiato può rivolgersi direttamente al Direttore Responsabile della residenza il quale, verificata la disponibilità, attiverà le procedure del caso. Il passaggio dalla vecchia alla nuova camera dovrà avvenire al massimo entro le ore 12.00 del giorno stabilito.

2. Le istanze di cambio alloggio sono considerate valide per il solo periodo coincidente con l'anno accademico di riferimento.

3. Non è consentito richiedere l'assegnazione di un posto letto presso Residenza differente rispetto a quella originariamente indicata da ADISU, salvo il caso di scambio concorde fra studenti assegnatari. In quest'ultimo caso gli studenti interessati allo scambio dovranno darne notizia al Direttore responsabile della rispettiva Residenza di prima assegnazione. Sarà poi cura dei Direttori, presi reciproci contatti, organizzare il materiale trasferimento degli studenti interessati e darne comunicazione, all'esito, ai referenti di ADISU.

4. Per l'espletamento della procedura di check-in e check-out in caso di cambio alloggio, si rimanda a quanto disciplinato ai precedenti artt. 6 e 7.

Articolo 9 - Trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia si riserva il diritto di effettuare trasferimenti d'ufficio del posto letto assegnato, sia all'interno della stessa residenza sia in un'altra struttura con preavviso di 3 giorni, nei casi di comprovate necessità dettate da esigenze organizzative.
2. Il trasferimento di ufficio può essere disposto anche in tutti gli altri casi in cui l'Agenzia lo ritenga necessario.
3. In casi di particolare gravità, l'Agenzia può procedere al trasferimento d'ufficio con decorrenza immediata.

Articolo 10 - Partecipazione a programmi di mobilità internazionale

1. La partecipazione a programmi di mobilità internazionale costituisce causa giustificativa per l'allontanamento dello studente assegnatario dalla Residenza per il tempo strettamente coincidente con il periodo di durata del programma in questione.
2. In tal caso, lo studente interessato è tenuto a:
 - a) dare evidenza documentale dell'effettiva partecipazione al programma di mobilità internazionale al Direttore Responsabile della residenza;
 - b) comunicare al Direttore Responsabile della residenza la data di partenza e di rientro, con almeno n. 10 giorni di anticipo (sia per l'uscita che per il re-ingresso);
 - c) provvedere a liberare la camera assegnata da ogni effetto personale entro le ore 11.00 della data di partenza

Art. 11 - Permanenza nelle strutture abitative

1. Il beneficio del posto alloggio comporta l'effettiva presenza nella Residenza. Le Residenze ADISU Puglia rimangono aperte tutti i giorni dalle ore 06.30 alle ore 4.00.
2. Lo studente è tenuto a pernottare nella Residenza almeno per un periodo superiore al 56% su base annuale, pena la revoca del beneficio e dallo status di studente fuori sede. La revoca del beneficio in ragione del mancato raggiungimento della percentuale di presenza precedentemente indicata, oltre alla perdita dello status di "fuori sede", comporterà a carico dello studente interessato, l'obbligo di refusione delle spese sostenute da ADISU Puglia per il servizio indebitamente goduto; l'ammontare di tale somma è stabilito in un valore pari al contributo alloggio di anno in anno stabilito nel relativo Bando benefici e servizi.

Non sono computati per la quantificazione del numero di giorni utili di permanenza esclusivamente quelli in cui ricadono festività riconosciute come tali da calendario civile, nonché i periodi di chiusura delle Residenze, come da successivo comma 4. I giorni di sabato e domenica non ricadenti nei periodi di cui al successivo comma 4, sono considerati validi per il conseguimento della soglia minima di presenza di cui al precedente comma 2.

3. Lo studente che si allontani dalla Residenza universitaria ha l'obbligo di comunicare l'allontanamento al personale addetto. L'assenza anche per una sola notte, ancorché giustificata,

dovrà essere comunicata al personale addetto. La reiterata mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l'adozione da parte dell'Agenzia di provvedimenti disciplinari, così come individuati dall'art. 22.

4. Lo studente assegnatario ha diritto di servirsi della camera dal momento dell'autorizzazione da parte dell'ADISU Puglia sino al 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, ad eccezione del periodo natalizio e del mese di agosto. Alla data del 31 luglio, lo studente deve liberare la camera dagli effetti personali e consegnare le chiavi. Lo studente, in ogni caso, dovrà fare rientro a far data dal primo settembre di ogni anno.

5. Saranno ritenute giustificate le assenze per:

a) malattia opportunamente documentata: la certificazione attestante la malattia deve essere trasmessa, anche a mezzo e-mail, alla direzione del collegio di appartenenza entro 2 gg. dal verificarsi dell'evento e consegnata in originale al rientro in residenza.

b) gravi motivi familiari opportunamente documentati (il lutto per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado possono essere autocertificati);

c) altre circostanze di carattere eccezionale valutate dal dirigente della Sede territoriale;

d) il solo periodo estivo, per gli ultimi quindici giorni del mese di luglio e i primi quindici del mese di settembre a condizione che gli studenti che abbiano necessità di assentarsi in tali giorni siano in possesso di un contratto di lavoro.

6. Lo studente già residente che non risulti vincitore di posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare l'alloggio entro il 30 settembre.

Art. 12 – Divieto di cessione del posto letto

1. Il posto letto è riservato esclusivamente allo studente assegnatario che non può cederne l'uso, neanche temporaneo, a terzi. Pertanto, è fatto esplicito divieto di:

a) cedere a qualsiasi titolo il posto letto assegnato;

b) permettere l'utilizzo del posto letto dell'altro assegnatario durante la sua assenza;

c) ospitare durante le ore notturne persone diverse dagli assegnatari della stanza;

2. il mancato rispetto della presente disposizione comporta la revoca immediata del beneficio.

Art. 13 - Norme di comportamento ed obblighi degli studenti alloggiati

1. Gli obblighi individuali e collettivi degli studenti consistono nell'adottare un comportamento rispettoso dell'Ordinamento giuridico e nell'assumere un atteggiamento improntato alla correttezza, alla tolleranza, alla sicurezza propria e del prossimo nonché al senso di responsabilità. La tolleranza ed il rispetto nei confronti di tutte le persone presenti in Residenza, siano essi studenti alloggiati o persone che ivi svolgono la propria attività lavorativa, costituiscono il requisito essenziale per trascorrere un periodo di permanenza improntato alla convivenza pacifica e finalizzato al conseguimento di esperienze proficue.

2. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della Residenza, anche alla responsabilità e al decoro degli studenti.

3. Gli studenti assegnatari devono interrompere, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00, sia nelle proprie camere che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza.

4. Oltre agli obblighi individuali e collettivi di cui ai precedenti commi, si distinguono i seguenti doveri specifici:

a) comunicare tempestivamente l'insorgere di patologie a rischio di contagio e, al fine di evitare probabili epidemie, di assentarsi dalla residenza fino a completa guarigione attestata da certificato medico;

b) utilizzare con rigoroso senso civico locali ed arredi, avendo particolare riguardo alla pulizia e al decoro della stanza occupata e dei locali comuni come i servizi igienici e le docce;

c) utilizzare i locali adibiti alla preparazione e/o riscaldamento di pietanze in modo responsabile, per evitare fonti di rischio per sé e per gli altri, tenendo in conto di preservare lo stato degli arredi e la funzionalità degli elettrodomestici, in particolare:

1. presenziare durante tutta la fase di preparazione dei cibi;

2. non versare liquidi sulle piastre elettriche;

3. spegnere tassativamente le piastre elettriche al termine della cottura dei cibi;

4. non lasciare residui di cibo o stoviglie e suppellettili sporche all'interno dei locali cucina;

d) rispettare rigorosamente le regole sulla corretta differenziazione dei rifiuti utilizzando correttamente i contenitori e gli altri strumenti messi a disposizione per la raccolta differenziata;

e) utilizzare correttamente gli impianti di erogazione delle utenze, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni o comportare pericolo, segnalando tempestivamente eventuali inefficienze agli addetti al servizio di portineria;

f) consentire senza riserve, al personale incaricato, l'esecuzione degli interventi, ordinari e straordinari, di pulizia e di manutenzione;

g) accertarsi prima di uscire, di aver spento tutte le luci, di aver correttamente chiuso i rubinetti dell'acqua e di avere chiuso a chiave la propria stanza (in caso di assenze che superino i sette [7] giorni, lo studente è tenuto anche a svuotare, sbrinare e pulire il frigorifero in dotazione);

h) informare il direttore responsabile della residenza delle proprie assenze prolungate;

i) evitare di arrecare disturbo tramite utilizzo di apparecchiature e strumentazione varia;

l) utilizzare sempre la dotazione per il posto letto (rete, coprirete, materasso, coprimaterasso e cuscino) congiuntamente alla biancheria propria o fornita dall'Agenzia, assicurando sempre decoro e pulizia;

m) tenere aggiornati i dati anagrafici dichiarati sull'istanza digitale con onere specifico per l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e la residenza;

n) rispettare, al pari delle disposizioni del presente Regolamento, le regolamentazioni approvate, successivamente, dagli uffici dell'Agenzia.

o) rispettare tutti i dispositivi di sicurezza esistenti ed utilizzabili solo ed unicamente per gli scopi previsti (in particolare è vietato utilizzare le uscite di sicurezza se non in situazioni di emergenza).

p) tenere una condotta improntata al rispetto ed alla correttezza nelle occasioni di confronto con il personale addetto alla gestione della residenza, nonché con i referenti dell'Agenzia.

5. È fatto divieto di:

a) introdurre e fare uso in residenza di qualunque apparecchiatura dotata di resistenza elettrica (fornelli elettrici e a gas, tostapane, forni, ferri da stiro, friggitrice, stufe, coperte elettriche, etc...), fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura che, ove disponibili, possono essere utilizzate esclusivamente come scaldavivande e per cibi di facile preparazione, ma non per i piatti per i quali occorre portare l'acqua ad ebollizione o olii ad alte temperature;

b) fumare in tutti i locali della Residenza;

c) introdurre nella Residenza e tenere in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;

d) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;

e) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;

f) introdurre attrezzature (TV, stereo, mobili, "ciabatte" ecc..) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione. E' consentito l'uso di adattatori elettrici tripli, nonché, previa espressa autorizzazione del Direttore della residenza, di strumentazione elettrica strettamente necessaria alla attività di studio. Lo studente autorizzato, in ogni caso, assume ogni responsabilità in merito al corretto utilizzo di detta strumentazione anche nel rigoroso rispetto della disciplina posta dal presente regolamento.

g) applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;

h) parcheggiare al di fuori delle aree previste;

i) manomettere gli interruttori protetti e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;

j) mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità ("gavettoni", manomissioni di impianti di sicurezza e di servizio, di locali ed attrezzature di uso comune a disposizione degli studenti ecc.), possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa;

- k) realizzare feste o riunioni in camera, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati dal Responsabile della Residenza, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
- l) ricevere visite nei locali e servizi comuni diversi da quelli indicati dal Responsabile della Residenza;
- m) abbandonare resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria saranno addebitati allo studente responsabile; in assenza di identificazione di quest'ultimo, tali oneri saranno addebitati in parti uguali a tutti gli ospiti della residenza e detratti dalla cauzione;
- n) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile;
- o) collocare sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
- p) gettare dalla finestra oggetti di qualsiasi natura;
- q) lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione d'acqua all'uscita dalla camera;
- r) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi a ciò dedicati;
- s) far uso di strumenti rumorosi e disturbare la tranquillità della residenza;
- t) praticare giochi d'azzardo;
- u) gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, etc. materiali che possano otturare le tubazioni.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.

6. Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è consentito l'utilizzo di phon asciugacapelli e piastre per capelli personali qualora non presenti nelle residenze, a condizione che gli stessi risultino integri e riportino la marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive europee. La responsabilità derivante da un uso improprio, negligente, imprudente ed imperito delle apparecchiature rimane in capo all'utilizzatore che firmerà apposita assunzione di responsabilità. Le apparecchiature non rispondenti ai requisiti sopra descritti, in caso di ispezione, verranno ritirate dal personale della residenza.

7. In caso di malattia contagiosa o che possa compromettere la convivenza con gli altri assegnatari di posto alloggio, accertata da un medico, lo studente è tenuto a fare ricorso all'assistenza ospedaliera informando, nel contempo, il Responsabile della Residenza e ad attenersi alle prescrizioni di cui al piano anticontagio per la mitigazione e gestione del rischio da contagio da possibili patogeni in ambiente di lavoro adottato da ADISU Puglia.

8. Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni, tutti gli assegnatari sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge e, in particolare, dai regolamenti di

polizia urbana e di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, a mantenere una condotta civile e a rispettare le disposizioni impartite dal presente regolamento.

Articolo 14 - Riunioni e feste

1. Gli studenti ospiti della Residenza possono organizzare piccole riunioni che si potranno svolgere soltanto in appositi locali indicati dall'ADISU. In presenza di ospiti esterni è necessaria la formale autorizzazione del Dirigente della Sede territoriale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento.
3. Gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, alle attrezzature della Residenza ed ai locali, salvo i casi di individuazione del/dei responsabile/i.
4. Tutte le riunioni non potranno protrarsi oltre le ore 02.30, salvo deroghe concesse dal Dirigente di sede.
5. Qualora la Residenza fosse dotata di sala manifestazioni, è, altresì, ammessa la facoltà per gli studenti ospiti di organizzare feste, preventivamente autorizzate almeno 5 giorni prima, con la partecipazione di persone secondo il numero consentito dalla normativa anti-infortunistica e antiincendio del locale. In questo caso, lo studente o il comitato organizzativo dovrà sottoscrivere la richiesta dichiarando l'assunzione di ogni conseguente responsabilità nel rispetto degli orari concordati con il Dirigente della Sede territoriale, nonché farsi carico di ottenere ogni e qualsivoglia autorizzazione necessaria.
6. Non sono consentite la consumazione e la distribuzione di sostanze alcoliche. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del presente regolamento.
7. Gli assegnatari della residenza ADISU Puglia, previa richiesta, potranno tenere negli appositi locali, dietro autorizzazione dell'Agenzia, riunioni e conferenze a carattere culturale, scientifico e formativo. Tali richieste dovranno pervenire alla Direzione della Sede territoriale almeno 5 giorni prima della data fissata.

Articolo 15 - Visite

1. Gli studenti ospiti della Residenza possono ricevere visite dalle ore 8.00 alle ore 24.00 negli spazi comuni, salvo diverse disposizioni indicate dal Dirigente della Sede territoriale.
2. Per accedere alla Residenza i visitatori devono essere registrati in reception, esibendo un documento di identità al personale di portineria, che provvederà a registrarlo ed a chiedere il consenso del destinatario della visita.
3. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dell'ospite, nella hall e nei locali comuni indicati dalla Direzione della Residenza.

4. In camera è possibile ricevere non più di due ospiti per volta nella fascia oraria compresa fra le 8.00 e le 13.00 e fra le 16.00 e le 24.00; nelle camere con più letti è necessario il consenso degli altri occupanti.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di interrompere, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00, sia nelle camere che negli spazi comuni, tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza, come da art. 13, c. 3, del presente regolamento.

Nella hall e negli spazi comuni consentiti è permesso far entrare visitatori secondo il numero consentito dalla normativa anti-infortunistica e anti-incendio del locale.

5. L'accesso da parte di minori è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'ospite o quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità per eventuali atti imputabili al minore ricade sul familiare visitatore.

6. La Direzione si riserva la facoltà di precludere l'ingresso a soggetti che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale in servizio presso la struttura.

7. Per motivi di sicurezza il personale si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.

8. Lo studente assegnatario è responsabile civilmente e personalmente per i danni arrecati alle strutture e/o per le violazioni al presente regolamento da parte di terzi visitatori.

Articolo 16 - Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell'assegnatario.

2. L'ADISU non si assume alcuna responsabilità verso gli assegnatari per gli oggetti di valore o denaro e per quant'altro da loro detenuto sia nella camera/alloggio che negli spazi comuni.

3. L'Agenzia provvederà periodicamente alla pulizia degli ambienti relativi alle singole camere e alle parti comuni nonché al cambio della biancheria.

4. L'ADISU fornisce agli studenti il corredo da camera (coperte, copriletto ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza. I capi di biancheria danneggiati o sottratti saranno addebitati allo studente al prezzo di costo.

5. Viene, altresì, assicurato il periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, asciugamani ecc.). Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consentire l'accesso in stanza per le pulizie col cambio della biancheria, liberando la stanza entro le ore 9.00 dei giorni prestabiliti.

6. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio.

7. In caso di perdita o di danneggiamento provocato lo studente è tenuto al risarcimento del danno.

8. Sentito il parere del tecnico incaricato dei rinnovi dei CPI, è consentito l'utilizzo di asciugamani e lenzuola proprie in cotone o spugna. In tal caso lo studente dovrà provvedere autonomamente al lavaggio degli stessi.

9. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.

Articolo 17 - Uso degli spazi comuni

1. Gli studenti ospiti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia e il decoro delle parti comuni.

2. In caso di gravi inadempienze, il Dirigente di sede provvederà a far effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.

3. L'Agenzia provvederà alle opportune disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo le camere e tutti gli spazi comuni dovranno essere completamente liberati da qualsivoglia oggetto. In questo ultimo caso gli studenti possono riporre limitati quantitativi di oggetti in appositi locali indicati dall'Agenzia, ove disponibili, previa richiesta scritta e conseguente formale autorizzazione.

Articolo 18 - Servizi

1. Nelle Residenze sono disponibili, di norma, i seguenti servizi:

- Portineria

A disposizione dei residenti per:

- a) segnalazione di guasti e/o problemi riguardanti le camere e i locali comuni della Residenza;
- b) ricevimento e distribuzione della posta;
- c) comunicazioni telefoniche;
- d) informazioni utili sul funzionamento dei vari servizi.

- Lavanderia e stireria

Le Residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di appositi locali con lavatrici, asciugatrici ed attrezzature per stirare, da utilizzare per adeguati quantitativi di biancheria, che devono essere tolti alla fine di ogni ciclo di lavaggio. Le attrezzature per stirare devono essere restituite dopo l'uso.

E' vietato utilizzare questi servizi per conto di persone non assegnatarie di posto alloggio all'interno della Residenza.

- Servizio computer e stampante

Le Residenze, ove compatibile con le loro caratteristiche strutturali e necessità gestionali, sono dotate di locali computer, l'accesso ai quali, insieme all'utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato da apposite norme, il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

- Altri servizi

Gli ospiti, su richiesta, possono accedere a sale attrezzate (palestra, sala giochi, sale audio-video etc.) e usufruire degli eventuali altri servizi di nuova attivazione; l'accesso e l'utilizzo di tali strutture è disciplinato da apposite norme il cui testo verrà consegnato al momento della sottoscrizione della domanda per poterne usufruire.

Presso le residenze è attivo anche il servizio di connessione a rete internet tramite collegamento wi-fi, fruibile nel rispetto dell'apposito regolamento presente sul sito istituzionale dell'Agenzia e consultabile presso ciascuna residenza.

2. Gli ospiti sono tenuti all'osservanza dei suddetti regolamenti, pena l'esclusione dal servizio.

3. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso, sia comune che individuale, devono essere immediatamente segnalati al Responsabile della residenza o al personale di portineria.

Articolo 19 - Controlli ed ispezioni

1. Il personale di portineria delle Residenze ha in consegna copia delle chiavi di accesso alle camere. L'Agenzia, qualora necessario, può effettuare controlli al fine di rilevare eventuali infrazioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Nell'espletamento di tale attività verrà assicurato il rispetto dei presidi di tutela della riservatezza degli studenti interessati.

In tal caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo. Gli esiti del controllo verranno segnalati al Dirigente di sede per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

2. Per indifferibili controlli agli impianti o qualora si rendano indispensabili interventi straordinari ed urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione e di igiene, l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza degli assegnatari della camera, previo immediato avviso – anche per via telefonica – rivolto agli studenti alloggiati nelle camere interessate.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli studenti assegnatari di posto alloggio e l'Agenzia, gli studenti stessi potranno eleggere, entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, una propria rappresentanza composta da un numero di studenti – variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette in base alla consistenza numerica degli alloggi della residenza – mediante elezioni improntate al principio della democraticità.

2. Il dirigente di ciascuna sede territoriale, per almeno tre volte nel corso dell'anno accademico, convocherà tali rappresentanti, che hanno funzioni consultive e di collegamento responsabile fra gli studenti delle Residenze universitarie e gli organi dell'ADISU, per la discussione di problematiche attinenti alla vita interna della comunità.

Articolo 21 - Responsabilità

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.

2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto al risarcimento.

3. Nel caso di camere con più letti, la responsabilità per eventuali danni è solidale fra tutti gli occupanti, salvo che non risultino responsabilità individuali.

4. La responsabilità per i danni arrecati ai beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è attribuibile solidalmente a tutti gli ospiti della struttura, qualora non siano state accertate responsabilità individuali. Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulta da appositi registri disponibili presso la reception, la responsabilità è attribuibile solidalmente a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 24 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non risultano responsabilità individuali; lo studente, al momento dell'utilizzo, è tenuto a segnalare al personale di portineria gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.

Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione rivolta a tutti gli ospiti della struttura verrà effettuata mediante affissione di idonea comunicazione presso la reception della Residenza.

5. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per i fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli ospiti delle Residenze.

6. Nel caso in cui gli studenti ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, verranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 e senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

Articolo 22 - Provvedimenti disciplinari

1. L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta, nei confronti dei trasgressori, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto con valore di diffida;

b) sospensione del beneficio, a seguito del secondo richiamo scritto, consistente nell'allontanamento dalla struttura per un mese;

c) revoca immediata del beneficio del posto alloggio assegnato e per tutta la durata della carriera universitaria; la revoca sarà comminata con il terzo richiamo scritto nei casi previsti dal presente regolamento ovvero a seguito di atto ritenuto gravemente lesivo della sicurezza ed incolumità degli altri ospiti della residenza. Si procederà alla revoca immediata del beneficio, previo preavviso, in caso di mancato assolvimento all'obbligo minimo di permanenza così come declinato al precedente art. 11.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) saranno comminate dal Dirigente della Sede territoriale, mentre la revoca rientra nella competenza esclusiva del Direttore Generale dell'ADISU Puglia, che vi provvede, su proposta del Dirigente della Sede.

3. Il Dirigente della Sede territoriale o il Direttore Generale, a seconda del provvedimento disciplinare da applicare, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, anche, ove ritenuto

opportuno, in contraddittorio con gli interessati, provvedono a contestare gli addebiti mediante comunicazione scritta. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura o dell'edificio.

4. Avverso i provvedimenti del Dirigente della Sede territoriale è ammesso, entro 5 giorni dalla comunicazione, ricorso al Direttore Generale, mentre per i soli provvedimenti di revoca è ammesso, sempre entro 5 giorni, ricorso al Presidente dell'ADISU, che decide, sentito il Consiglio di Amministrazione, in via definitiva.

5. Il sistema di sanzioni di cui al presente articolo va riferito all'intera carriera universitaria dello studente.

6. Il Dirigente della Sede territoriale può disporre la temporanea interdizione all'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 23 - Coperture assicurative

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della Residenza universitaria con apposita polizza assicurativa. Detta polizza non copre i sinistri determinati da fatti e circostanze eziologicamente riconducibili a condotta colposa o dolosa posta in essere dallo studente stesso o da altri studenti, ovvero a caso fortuito.

2. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

Articolo 24 - Decadenza dal beneficio

1. Lo studente decade dal posto letto/camera nei seguenti casi:

- a) per aver conseguito la laurea;
- b) per ritardata, omessa o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- c) omessa presentazione dello studente per l'assegnazione del posto alloggio secondo il calendario indicato dall'ADISU, salvo l'insorgere di un comprovato impedimento;
- d) per trasferimento ad altra sede universitaria;
- e) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi;
- f) per rinuncia definitiva al posto alloggio;
- g) per ogni altra causa prevista nel presente regolamento;

2. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta alla Direzione della Residenza:

- a) del conseguimento della laurea;
- b) dell'avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria;

- c) dell'avvenuta interruzione degli studi;
- d) della partecipazione al programma Erasmus o tirocini;
- e) della rinuncia alla borsa di studio ovvero al solo servizio di residenzialità.

3. Nel caso in cui materiali ed effetti personali appartenenti a studenti non più assegnatari, depositati nella Residenza, non siano ritirati dagli interessati, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione scritta, eventualmente anche tramite e-mail, all'ospite all'ultimo indirizzo noto, fissando un termine perentorio per il ritiro dei beni. Scaduto tale termine, si provvederà alla loro definitiva rimozione.

Articolo 25 - Informativa sulla privacy degli ospiti

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta al momento dell'assegnazione dell'alloggio, sono destinati al complesso delle operazioni finalizzate alla assegnazione dei relativi benefici.

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Per ragioni di sicurezza è autorizzata l'installazione, in prossimità dell'ingresso di ciascuna residenza, di un sistema elettronico di rilevazione della presenza degli studenti ospiti; gli stessi saranno dotati di un badge personale, che dovrà essere utilizzato all'entrata e all'uscita.

L'Agenzia è autorizzata, altresì, ad installare negli spazi comuni delle residenze, nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa in materia di privacy, sistemi di videosorveglianza che consentano la visualizzazione e la registrazione delle immagini.

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e di conformità, alle Università e Istituti di grado Universitario competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto ex lege.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti è il Dirigente preposto alla Sede territoriale di riferimento dell'ADISU Puglia.

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. All'atto dell'accettazione del posto letto lo studente è obbligato ad accettare sul Portale studenti il Regolamento e si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni previste.
2. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni del Bando "Benefici e servizi" relativo all' a.a. di riferimento e alla normativa di settore.